



Prefettura di Benevento

Ufficio Territoriale del Governo

Area II - EE.LL. - Elettorale

Benevento, data protocollo

Al Dirigente
Al Funzionario E.Q.
I° Settore "Affari generali – Servizi istituzionali"
U.O. Servizi Demografici
del Comune di

BENEVENTO

Oggetto: Richiesta di parere su obbligatorietà dei controlli in materia anagrafica.

Si fa riferimento alla nota prot. 76449 del 2 luglio scorso, concernente la richiesta di parere di cui all'oggetto.

Al riguardo si rappresenta quanto di seguito riportato.

Come è noto, con l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 5/2012 convertito in Legge 35/2012, il legislatore ha istituito il "*cambio di residenza in tempo reale*", in base al quale "*...Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno...L'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua...le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione...Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza...*".

Fermo restando tale modifica finalizzata a facilitare le dichiarazioni anagrafiche dei cittadini, la normativa in materia di anagrafe è ancora disciplinata dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (così come modificato dal D.P.R. 16/2015).

In particolare, l'articolo 18-bis del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rubricato "*Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti*", al comma 1 dispone "*L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione.*"



Prefettura di Benevento

Ufficio Territoriale del Governo

Area II - EE.LL. - Elettorale

Ancora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, la titolarità del procedimento di iscrizione/cancellazione anagrafica, previo accertamento della sussistenza o meno del requisito imprescindibile della dimora abituale presso l'abitazione dichiarata dal cittadino, spetta all'Ufficiale d'Anagrafe, il quale richiede agli appartenenti ai corpi di polizia municipale o ad altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità dei fatti dichiarati dagli interessati.

La polizia municipale, o altro personale comunale formalmente autorizzato, deve pertanto accertare la sussistenza concreta della dimora abituale e, a tal fine, può assumere tutte le informazioni funzionali allo scopo, se necessario e richiesto dall'ufficiale di anagrafe.

Sul punto, giova richiamare la circolare del Ministero dell'Interno 29 maggio 1995, n. 8 - *Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani* - "...Compito precipuo dell'ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel comune, e la res facti, ovvero la effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di anagrafe, cui spetta esclusivamente la decisione finale - accoglimento o meno - della richiesta di iscrizione anagrafica. A formare tale convincimento ben possono concorrere altri elementi di valutazione, quale l'esercizio di un qualsiasi tipo di attività lavorativa, l'acquisto o la locazione di un immobile da adibire ad abitazione, ma non può certo presumersi che in mancanza di tali elementi il soggetto non potrà dimorare abitualmente... In effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto - dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale".

Con ciò, il Ministero precisa che "...non si vuol certo sostenere che vadano accolte indiscriminatamente le richieste di iscrizione anagrafica in base alla sola manifestazione di volontà dell'interessato, ma affermare la necessità di attenersi scrupolosamente alla vigente legislazione ed alle istruzioni impartite sia da questo Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, che ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, esercitano la vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi. Infatti, d'intesa con il suddetto Istituto, è stato predisposto il verbale di accertamento da usarsi dalla polizia municipale, su richiesta dell'ufficiale di anagrafe, per gli accertamenti da effettuare in caso di cambio di residenza e di abitazione...".

Alla luce del quadro normativo innanzi delineato, si deduce che, i controlli da effettuarsi sulle procedure di iscrizione anagrafica (provenienza da altro comune, entro 45 gg), cambio di abitazione (nell'ambito dello stesso comune, entro 45 gg) e cancellazione anagrafica, abbiano carattere di obbligatorietà.

MF/

IL DIRIGENTE AREA II
(Dott. La Montagna)